

XVIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

XXXXXX

**DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONFERIMENTO DI POTERI SPECIALI A
ROMA, CAPITALE DELLA REPUBBLICA**

Bozza ad uso interno al 22 ottobre 2019

Onorevoli colleghi! – L'articolo 114, comma 1, della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recita: «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato»; il comma 3 del medesimo articolo dispone: «Roma è la Capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento».

La rilevante peculiarità del ruolo di «Capitale della Repubblica» deriva, evidentemente, dall'attribuzione di funzioni di rilevanza nazionale (sede degli organi costituzionali, nonché delle rappresentanze degli Stati esteri presso la Repubblica italiana, lo Stato della Città del Vaticano, le istituzioni internazionali). Conseguentemente, non soltanto dovrebbe escludersi la possibilità d'includere Roma Capitale tra gli enti locali ordinari, ma pare costituzionalmente necessario, addirittura, il coinvolgimento diretto dello Stato nell'esercizio delle particolari funzioni alla stessa attribuite.

Per questo, appare improcrastinabile ed urgente far ripartire un serio dibattito nelle sedi istituzionali nazionali sul futuro della Capitale d'Italia; un dibattito costruttivo, programmatico e non dettato soltanto dal carattere emergenziale.

L'obiettivo di questo progetto di legge è quello, dunque, di fornire soluzioni normative immediate volte ed incrementare l'efficientamento dell'amministrazione capitolina, attraverso interventi pregnanti negli ambiti dei rapporti istituzionali, di quelli con l'Unione europea, in quello ambientale e della mobilità.

In particolare, all'articolo 1, si prevede un Tavolo di raccordo interistituzionale per Roma Capitale, quale sede permanente di confronto tra Stato, regione Lazio e Roma Capitale, finalizzato al monitoraggio, alla collaborazione e al coordinamento, fra i diversi livelli istituzionali, in ordine ai poteri, alle prerogative ed alle specialità assegnate a Roma, con particolare riguardo alle condizioni per l'efficace esercizio delle sue funzioni, soprattutto in riferimento alla risoluzione di problemi di ordine strutturale che condizionino l'efficacia delle politiche pubbliche per i servizi di prossimità e per le infrastrutture collettive dell'area di Roma. Si interviene sull'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, allargando le competenze del Tavolo "istituzionale", già previsto dalla normativa vigente. Il Tavolo interistituzionale ben potrà affrontare le questioni ritenute urgenti, articolandosi, quanto ai piani menzionati, in relazione alle specifiche necessità all'ordine del giorno.

All'articolo 2, quanto all'auspicabile potenziamento di Roma Capitale in sede di Conferenza Unificata, si propone – con una puntuale modifica all'articolo 4, comma 1, del d.lgs. 61/12 – che la stessa Conferenza possa essere convocata anche su richiesta del Sindaco di Roma Capitale, cui verrebbe quindi attribuito anche un potere di impulso, e con cadenza trimestrale.

All'articolo 3, viene istituito, altresì, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ufficio per Roma Capitale, con contestuale istituzione di un'omologa struttura presso gli uffici di Roma Capitale, con il compito di coordinare le azioni del Governo nel territorio di Roma. Tale ufficio – che rientrerebbe nelle deleghe del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri avente funzioni di Segretario dello stesso Consiglio – si farebbe, in particolare, promotore dell'intesa istituzionale prevista dall'articolo 4 del d. lgs. 61/12, nonché del Tavolo di raccordo interistituzionale, di cui all'articolo 1 della presente proposta di legge, predisponendo una cornice progettuale di tipo strategico per la programmazione infrastrutturale, a medio termine, degli investimenti nel territorio di Roma. Se ne prevede, inoltre, la rispettiva articolazione, quanto al personale richiesto; per la costituzione ed il funzionamento dell'Ufficio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'articolo 4 ha per oggetto l'acquisizione diretta, da parte di Roma Capitale, dei fondi per il trasporto pubblico locale. A tal proposito è stata predisposta una

modifica all'art. 16-bis, comma 3, primo periodo della legge n. 95/2012 che istituisce il fondo del TPL. Attualmente la ripartizione del Fondo si effettua per il tramite delle regioni a statuto ordinario attraverso la riproposizione della spesa storica. La modifica pertanto introduce affianco alle regioni a statuto ordinario anche Roma Capitale, tra i soggetti a cui sono trasferiti direttamente i fondi in oggetto. Si fa presente da ultimo che tale normativa da cui discende finanche l'ultima ripartizione del fondo del Tpl è effettuata nelle more dell'attuazione di un Decreto interministeriale che modifica totalmente la ripartizione del fondo stesso e prevede anche la soppressione dei comi 3 e 4 che sono stati oggetto di proposta di modifica.

L'articolo 5 riguarda il trasferimento delle funzioni di pianificazione e di indirizzo di trasporto pubblico su area vasta a Roma Capitale. Ad oggi le funzioni succitate sono attribuite alle città metropolitane che svolgono ai sensi della legge che le ha istituite (Legge n.56/2014, cd. Legge Delrio) funzioni di: "pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente". Tali funzioni sono trasferite già dalla stessa Legge Delrio, dalle disciolte province alle città metropolitane, ove istituite. Pertanto la modifica proposta prevede che, in deroga a quanto previsto in via generale per tutte le città metropolitane, le ex funzioni provinciali siano trasferite in via esclusiva a Roma Capitale.

L'articolo 6 mira a superare il riparto delle competenze tra Stato, regioni e Comuni, in materia di gestione dei rifiuti, assegnando a Roma capitale ulteriori funzioni amministrative rispetto a quanto previsto all'art.7 del decreto legislativo 61/2012, riservando ad essa prerogative più ampie nella delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e nell'individuazione della tipologia degli impianti, contestualmente prevedendo che le intese raggiunte nell'ambito della conferenza unificata, anche su iniziativa di Roma capitale, possano derogare al piano regionale di gestione dei rifiuti. A tale riguardo è attivabile il sistema di superamento del dissenso previsto dall'art.3 del decreto legislativo 281/97.

L'articolo 7, al fine di realizzare opere ed interventi di interesse strategico per Roma Capitale, prevede che la programmazione dei predetti interventi possa essere approvata nell'ambito e con le procedure previste dalla Conferenza unificata di cui all'art.4 del decreto legislativo 61/2012, prevedendo che la determinazione conclusiva costituisca variante degli strumenti urbanistici e che, in determinati casi espressamente indicati (sebbene l'elencazione proposta al comma 6 sia meramente indicativa) le modifiche al programma degli interventi non costituiscano variante. A tale riguardo, nell'ambito dell'intesa, è attivabile il sistema di superamento del dissenso previsto dall'art.3 del decreto legislativo 281/97.

L'articolo 8 definisce una condizione particolare di autonomia nell'accesso (e gestione) diretta dei fondi dell'Unione europea da parte di Roma capitale, sulla base della specificità riconosciuta con riserva di legge statale, ex art. 114, terzo comma, Cost. alla città. D'altra parte, è già diffuso il ricorso a strumenti di origine pattizia - principalmente Patti per le città metropolitane e Intese con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - che assicurano una semplificazione procedurale per l'attuazione di interventi considerati strategici e rientranti nella programmazione finanziaria nazionale e comunitaria, come risposta flessibile e integrata alle diverse esigenze territoriali.

L'articolo 9 dispone clausole di invarianza finanziaria; l'articolo 10 è invece riferito alla entrata in vigore della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1

(Tavolo di raccordo interistituzionale permanente per Roma Capitale)

- 1. Il Tavolo di raccordo interistituzionale di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, assume la denominazione di "Tavolo di raccordo interistituzionale per Roma Capitale", di seguito nominato "Tavolo".
2. Il Tavolo è sede permanente di confronto fra Stato, Regione Lazio e Roma Capitale, finalizzato al monitoraggio, alla collaborazione e al coordinamento, fra i diversi livelli istituzionali, in ordine ai poteri, alle prerogative ed alle specialità assegnate a Roma, con particolare riguardo alle condizioni per l'efficace esercizio delle sue funzioni con principale riferimento alla risoluzione di problemi di ordine strutturale che condizionino l'efficacia delle politiche pubbliche per i servizi di prossimità e per le infrastrutture collettive dell'area di Roma.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, comma 1, dopo le parole "è istituita", sono aggiunte le seguenti:
- "e convocata, anche su richiesta del Sindaco di Roma capitale, con cadenza trimestrale".

Art. 3

(Ufficio per Roma Capitale presso la presidenza del Consiglio dei Ministri e presso Roma Capitale)

1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ufficio per Roma Capitale, con contestuale istituzione di un'omologa struttura presso gli uffici di Roma Capitale, con il compito di coordinare le azioni del Governo nel territorio di Roma.
2. L'ufficio di cui al comma 1 rientra nelle deleghe del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri avente funzioni di Segretario dello stesso Consiglio. Pc
3. L'ufficio per Roma Capitale si fa promotore dell'intesa istituzionale prevista dal decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, e in particolare dall'articolo 4 del medesimo decreto, nonché del Tavolo di raccordo interistituzionale di cui all'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto, come modificati dalla presente legge, anche svolgendo le funzioni di segreteria tecnica dello stesso Tavolo, predisponendo, altresì, una cornice progettuale di tipo strategico per la programmazione infrastrutturale, a medio termine, degli investimenti nel territorio di Roma.
4. L'ufficio è costituito da non più di trentacinque unità, compreso il coordinatore, di grado non inferiore a dirigente generale, tre dirigenti tecnici e due dirigenti amministrativi, con specifiche e comprovate esperienze nelle materie oggetto della presente legge. Il restante personale è scelto fra dipendenti dello Stato, degli enti locali e altri enti pubblici, collocati in posizione di comando, o fuori ruolo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Pc

5. Il personale di cui al comma precedente è nominato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è dispensato, per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, da ogni attività dell'ufficio di provenienza.
6. Per la costituzione ed il funzionamento dell'Ufficio per Roma Capitale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 4 *OK*

*(Modifiche all'art. 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 in materia di ripartizione del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale) **

1. All'art. 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 3, dopo le parole "a statuto ordinario" sono aggiunte le seguenti "e a Roma Capitale";
 - 2) al comma 4, dopo le parole "regioni a statuto ordinario" sono aggiunte le seguenti "e Roma Capitale".

Art. 5 *OK*

(Modifica alla legge 7 aprile 2014, n. 56 in materia di funzioni fondamentali sulle competenze in materia di pianificazione dei servizi di trasporto)

1. Dopo il dopo il comma 44 della legge 7 aprile 2014, n. 56 è inserito il seguente:

44-bis. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 44, le funzioni provinciali fondamentali di cui al comma 85, lettera b) sono attribuite a Roma Capitale.

Art. 6

(Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2012, n.61, in materia di gestione dei rifiuti)

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2012, n.61, all'art.7, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis) Roma capitale concorre, con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del terroito e del mare, la Regione Lazio, e gli altri enti preposti, nel rispetto del principio di cooperazione e leale collaborazione istituzionale:

- a) alla pianificazione, nonché all'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, anche attraverso la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali;
- b) alla individuazione della tipologia di impianti di trattamento dei rifiuti urbani sul proprio territorio in considerazione della tutela igienico-sanitaria, della mobilità, del decoro urbano nonché di ogni altra esigenza connessa al ruolo di Roma capitale;

2. Nell'ambito della Conferenza Unificata di cui all'art.4 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n.61 possono essere raggiunte intese e accordi in materia di gestione dei rifiuti

urbani ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche in deroga al piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In caso di urgenza, la conferenza unificata di cui al presente comma è convocata dal Sindaco di Roma Capitale.

Art. 7

(Disposizioni per l'attuazione di interventi infrastrutturali di interesse strategico)

1. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di interesse strategico per il ruolo di Roma capitale, finalizzati alla riqualificazione delle aree urbane, al recupero degli spazi da destinare a verde pubblico e servizi, Roma Capitale delibera il programma di interventi di interesse strategico, contenente le attività e gli interventi urbanistici da realizzare, le relative modalità di attuazione, l'indicazione degli ambiti da acquisire tramite espropriazione e i relativi tempi.

2. Qualora il programma di interventi richieda per la sua attuazione l'azione integrata e coordinata tra diversi livelli istituzionali di governo, Roma Capitale, nell'ambito della Conferenza Unificata di cui all'art. 4 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, promuove una apposita intesa istituzionale con la Regione Lazio e con le amministrazioni centrali competenti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. La determinazione motivata di conclusione del procedimento sostituisce a ogni effetto pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte.

4. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e produce gli effetti di cui all'articolo 7 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. *ferma rimanendo le competenze*

5. Si applicano, per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

6. Ai fini di cui al presente articolo le modifiche al programma di interventi di cui al comma 1 non costituiscono variante quando riguardano:

a) una diversa utilizzazione, sempre ai fini pubblici, degli spazi destinati a verde pubblico e servizi;

b) le previsioni di spazi per attrezzature pubbliche di interesse generale;

c) il mutamento delle destinazioni d'uso. *nell'ambito delle categorie compatibili di cui al ---*

Art. 8

OK

(Accesso diretto ai fondi europei da parte di Roma Capitale)

1. Al fine di dare rapido avvio e garantire in tempi certi l'attuazione degli interventi strategici per la realizzazione dello sviluppo socio-economico di Roma capitale, nonché

facilitare l'attuazione della programmazione nazionale e comunitaria 2021-2027, è attribuito a Roma, in ragione della sua speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria quale Capitale della Repubblica, l'accesso diretto ai fondi dell'Unione europea, integrato dalle risorse nazionali trasferite e dalle risorse proprie.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, Roma capitale stipula accordi con i soggetti pubblici e privati interessati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia.

Art. 9

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art.1

(Tavolo di raccordo interistituzionale permanente per Roma Capitale)

1.
2. Il Tavolo è sede permanente di confronto fra Stato, Regione Lazio e Roma Capitale, finalizzato al monitoraggio, alla collaborazione e al coordinamento, fra i diversi livelli istituzionali, in ordine ai poteri, alle prerogative ed alle specialità assegnate a Roma, con particolare riguardo alle condizioni per l'efficace esercizio delle sue funzioni con principale riferimento alla risoluzione di problemi di ordine strutturale che condizionino l'efficacia delle politiche pubbliche per i servizi di prossimità e per le infrastrutture collettive dell'area di Roma.

Art. 2

.....

Art. 3

(Ufficio per Roma Capitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presso Roma Capitale)

1.
2. L'ufficio di cui al comma 1 rientra ~~nelle deleghe del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri avente funzioni di Segretario dello stesso Consiglio~~ nelle competenze dirette del Presidente del Consiglio dei Ministri, che promuove e coordina l'azione di governo per quanto attiene ai rapporti con Roma Capitale.
3. L'Ufficio per Roma Capitale si fa promotore dell'intesa istituzionale prevista dal decreto legislativo 18 aprile 2012, n.61, e in particolare dall'articolo 4 del medesimo decreto, nonché del Tavolo di raccordo interistituzionale di cui all'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto, come modificati dalla presente legge, anche svolgendo le funzioni di segreteria tecnica dello stesso Tavolo, predisponendo, altresì, in collaborazione con Roma Capitale, una cornice progettuale di tipo strategico per la programmazione infrastrutturale, a medio termine, degli investimenti nel territorio di Roma.
4. L'Ufficio è costituito da non più di trentacinque unità, compreso il coordinatore, di grado non inferiore a dirigente generale, tre dirigenti tecnici e due dirigenti amministrativi, con specifiche e comprovate esperienze nelle materie oggetto della presente legge, scelti anche tra il personale di Roma Capitale collocato in posizione di comando o fuori ruolo.
5. Il personale di cui al comma precedente è nominato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane (??? M non è stato abolito nel 2001??)
6.

Art. 4

(Modifiche all'art. 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 in materia di ripartizione del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale e riferimento al DPCM dell'11 marzo 2013)

1. All'art. 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 3, dopo le parole "a statuto ordinario" sono aggiunte le seguenti "e a Roma Capitale";
 - 2) al comma 4, dopo le parole "regioni a statuto ordinario" sono aggiunte le seguenti "e Roma Capitale".
2. AGGIUNGERE IL RIFERIMENTO AL DPCM DELL'11 MARZO 2013 CHE RIGUARDA LE MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEL FONDO SUI TRASPORTI PUBBLICI ALLE REGIONI. IN PARTICOLARE IL DPCM PREVEDE CHE IL 90% DEL FTN SIA DISTRIBUITO PERCENTUALMENTE TRA LE REGIONI. SAREBBE QUINDI NECESSARIO ESTRAPOLARE DALLA PERCENTUALE ASSEGNATA ALLA REGIONE LAZIO LA QUOTA SPETTANTE A ROMA CAPITALE

Art. 5

INVARIATO

Art. 6

1.

2-bis Roma Capitale ~~concorre, con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Lazio, e gli altri enti preposti, nel rispetto del principio di cooperazione e di leale collaborazione istituzionale, nel rispetto del riparto di competenza, di cui all'art. 117 della Costituzione:~~

- a) ~~alla pianificazione, nonché all'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, anche attraverso la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali~~ partecipa alla pianificazione della gestione dei rifiuti di cui all'art. 199 del D. Lgs. n. 152/2006 con l'espressione dei pareri vincolanti in merito all'organizzazione territoriale del servizio di gestione, alla delimitazione e al funzionamento degli ambiti territoriali ottimali e alla tipologia di impianti da realizzare sul territorio in considerazione delle specifiche esigenze di sicurezza dei luoghi sensibili e di tutela dei beni storico-archeologici connesse al ruolo di Roma Capitale;
 - b) ~~alla individuazione della tipologia di impianti di trattamento dei rifiuti urbani sul proprio territorio in considerazione della tutela igienico-sanitaria, della mobilità, del decoro urbano nonché di ogni altra esigenza connessa al ruolo di Roma capitale~~ accede direttamente alle risorse statali messe a disposizione per la gestione dei rifiuti e la tutela ambientale secondo quota parte riservata, da stabilirsi con successivo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'art. 4 del decreto legislativo del 18 aprile 2012, n.61 possono essere raggiunti intese ed accordi in materia di ambiente e di gestione dei rifiuti urbani i sensi.....

Art. 7

1.
2.

3. La determinazione motivata di conclusione del procedimento sostituisce ad ogni effetto pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Qualora nell'ambito fossero presenti opere private è necessaria una ulteriore approvazione di Roma Capitale.
4. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e produce gli effetti di cui all'articolo 7 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 281, fermo rimanendo le competenze previste nell'articolo 42 del TUEL.

5.

6.

c) il mutamento delle destinazioni d'uso, nell'ambito delle categorie compatibili ai sensi dell'articolo 23-ter del DPR 380/2001.

Art. 8

(Accesso diretto ai fondi europei e al Fondo nazionale per il Sistema integrato istruzione e formazione da parte di Roma Capitale)

1. Al fine di dare rapido avvio e garantire in tempi certi l'attuazione degli interventi strategici per la realizzazione dello sviluppo socio-economico di Roma Capitale, nonché facilitare l'attuazione della programmazione nazionale e comunitaria 2021-2027, è attribuito a Roma, in ragione della sua speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria della Capitale della Repubblica, l'accesso diretto ai fondi dell'Unione europea, integrato dalle risorse nazionali trasferite e dalle risorse proprie
2. AGGIUNGERE: È attribuito a Roma, altresì, l'accesso diretto al Fondo nazionale per il Sistema integrato istruzione e formazione destinato ai servizi 0-6 anni.